

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
Diritto all'apprendimento permanente

Articolo 1
(Principi generali)

1. Ogni persona ha diritto all'apprendimento permanente.
2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento formale, non formale e informale, intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva civica, sociale e occupazionale.
3. La Repubblica, in coerenza con le strategie dell'Unione Europea e con il dettato Costituzionale, riconosce e promuove l'esercizio del diritto all'apprendimento permanente come condizione determinante per:
 - a) favorire la piena realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, il benessere e la qualità della vita delle persone, l'occupabilità, la mobilità professionale, l'invecchiamento attivo;
 - b) promuovere la coesione sociale, la convivenza interculturale, la competitività economica e lo sviluppo civile del paese.

La Repubblica rimuove gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività finalizzate all'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione e all'acquisizione di conoscenze e competenze culturali e professionali.

4. Il diritto all'apprendimento permanente si esercita lungo tutto il corso della vita. I percorsi di istruzione iniziale sono finalizzati a garantire le conoscenze e le competenze culturali e professionali necessarie per continuare ad apprendere per tutta la vita. I percorsi di formazione permanente successivi sono assicurati dal sistema integrato per l'apprendimento permanente.-

5. Tale legge si intende applicata a tutte le persone che vivono nel nostro Paese, comunitarie ed extracomunitarie, e quindi compresi gli stranieri residenti e/o soggiornanti.

Articolo 2
(Promozione dell'apprendimento permanente)

1. Le finalità di cui all'art. 1 si realizzano attraverso:
 - a) azioni e misure a sostegno e promozione dei processi di apprendimento permanente delle persone, singole o associate;
 - b) azioni e misure per sostenere e promuovere la domanda di apprendimento permanente;

- c) azioni e misure per sostenere e promuovere l'offerta di apprendimento permanente;
 - d) azioni e misure di sviluppo dei servizi di supporto all'apprendimento permanente.
2. Alla realizzazione e allo sviluppo dell'apprendimento permanente nell'ambito della formazione continua, concorrono le parti sociali, anche mediante i Fondi interprofessionali.

Articolo 3 *(Apprendimento formale)*

1. L'apprendimento formale si realizza nel sistema nazionale di istruzione, nel sistema della formazione superiore, nel sistema della formazione professionale e dell'apprendistato e si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale.

2. Concorrono alla realizzazione e allo sviluppo dell'offerta di apprendimento le istituzioni scolastiche autonome, i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le strutture formative accreditate dalle Regioni per il conseguimento di titoli e qualifiche professionali, le università nonché le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione tecnica superiore e, per il personale dipendente della pubblica amministrazione, l'Agenzia per la formazione e le istituzioni e strutture formative inserite nell'apposito elenco nazionale di cui all'articolo 1, commi 580-583, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 4 *(Apprendimento non formale e informale)*

1. L'apprendimento non formale è caratterizzato da una scelta intenzionale e si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 3, nelle imprese, nelle organizzazioni del terzo settore, nelle associazioni di rappresentanza sociale e culturale, nei servizi culturali e nelle reti civiche degli Enti locali e in ogni altro organismo che persegue scopi educativi e formativi senza scopo di lucro.

2. L'apprendimento informale prescinde da una scelta intenzionale e si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di pratiche di cittadinanza attiva, nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Articolo 5 *(Politiche per sostenere la domanda di apprendimento permanente)*

2. Per superare gli ostacoli di natura economica sono previste le seguenti tipologie di interventi:

- a) previsione di forme di accesso gratuito alla formazione e attribuzione di risorse in favore di soggetti altrimenti esclusi dall'accesso all'apprendimento permanente;
- b) sostegno alle spese di formazione anche individuali per attività formative svolte in strutture accreditate secondo le modalità previste dall'art. 7 comma 2;
- c) attivazione di forme agevolate di accesso al credito, prestiti di onore e forme assicurative;
- d) introduzione di agevolazioni fiscali e contributive per gli investimenti in apprendimento permanente di persone, imprese, soggetti del terzo settore.

3. Per aumentare il tempo disponibile a fini dell'apprendimento permanente sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- a) l'ampliamento delle diverse forme di permessi di studio retribuiti per lavoratori dipendenti;
- b) l'ampliamento delle possibilità dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di richiedere sospensioni del rapporto di lavoro per congedi per la formazione, continuativi o frazionati, nel corso dell'intera vita lavorativa;
- c) lo sviluppo di politiche dirette a potenziare la compatibilità tra orario di lavoro e tempi per l'apprendimento permanente;
- d) la previsione di diritti individuali di apprendimento permanente in materie particolari di interesse sociale.

4. Per favorire l'emersione della domanda formativa debole o inespressa delle persone più svantaggiate, le Regioni e gli Enti Locali sono chiamate a dare attuazione ai principi di coordinamento e integrazione tra servizi educativi, sociali e sanitari già previsti dall'art. 3 comma 2/a della legge 328/2000.

5. Per favorire l'incontro tra offerta e domanda formativa in contesti non lavorativi le Regioni definiscono le modalità di realizzazione e di pubblicazione di un "Albo dell'offerta formativa" comprensiva dell'insieme delle attività e delle opportunità (formali e non formali) proposte dai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, dalle strutture formative, dell'istruzione tecnica superiore e dalle Università Popolari (comunque denominate) accreditate dalla Regione, nonché dalle Associazioni di promozione sociale e di volontariato.

Articolo 6

(Misure a sostegno dell'apprendimento dei lavoratori, dei pensionati e per l'invecchiamento attivo)

1. Al fine di ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle attività per l'apprendimento permanente, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, uno o più decreti legislativi su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per le riforme e

innovazioni nella pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28.08.97, n. 281, contenente norme generali riguardanti il *riordino* delle misure a sostegno all'apprendimento permanente dei lavoratori e dei pensionati, differenziato a seconda della loro condizione economica, sociale e lavorativa, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) la disciplina del sostegno all'apprendimento permanente dei lavoratori è ispirata ai principi della tutela del posto di lavoro e del temperamento delle esigenze del datore di lavoro con gli altri diritti del lavoratore nel quadro di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro;
 - b) le misure a sostegno dell'apprendimento dei pensionati sono finalizzate all'aggiornamento delle competenze vitali, alla promozione del benessere, dello sviluppo personale e della cittadinanza attiva;
2. I lavoratori e i pensionati possono fruire delle misure per il sostegno all'apprendimento permanente anche presso le strutture dell'offerta di formazione non formale accreditate con le modalità previste all'art. 7 comma 2.
 3. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro, pubblici o privati, che abbiano almeno tre anni di anzianità, anche non consecutivi, possono richiedere all'azienda o all'amministrazione, dove prestano servizio consecutivamente per almeno dodici mesi, una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo di almeno un anno, continuativo o frazionato, nel corso dell'intera vita lavorativa.
 4. Fatte salve le disposizioni contrattuali che stabiliscono la concessione di permessi retribuiti finalizzati all'esercizio del diritto allo studio, i contratti e gli accordi collettivi possono prevedere l'attribuzione ai dipendenti, di cui al comma 3 del presente articolo, di ulteriori permessi formativi retribuiti, comunque non inferiori ad un monte ore annuo di trenta ore da assicurare a tutti i lavoratori. Le risorse finanziarie finalizzate a realizzare forme di sostegno alla contrattazione collettiva nella previsione di permessi retribuiti a fini formativi, di cui alla lettera d del presente comma, sono stanziati nel piano finanziario di cui all'articolo 12 comma 1 della presente legge.
 5. I contratti collettivi disciplinano le modalità di fruizione del congedo non retribuito e dei permessi retribuiti, fermo restando che il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la richiesta del lavoratore.

Articolo 7

(Politiche per sostenere l'offerta di apprendimento permanente)

1. La repubblica promuove e sostiene il sistema integrato di apprendimento permanente attraverso la seguente tipologia di interventi:
 - a) edilizia e infrastrutture tecnologica a carattere educativo;
 - b) potenziamento delle istituzioni formative pubbliche e piena fruibilità e delle relative strutture da parte delle agenzie educative, formative e culturali presenti sul territorio;
 - c) sviluppo della ricerca a supporto dei processi di innovazione dell'offerta;

- d) formazione degli operatori del sistema dell'apprendimento permanente;
 - e) sostegno allo sviluppo della capacità formativa delle imprese.
2. Lo Stato definisce i livelli essenziali delle prestazioni per l'accreditamento delle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 3, comma 1, in modo da assicurare la qualità dei servizi per l'apprendimento permanente, ivi compresi l'orientamento, la consulenza e l'informazione, nonché la competenza professionale degli operatori che svolgono le predette attività, nel rispetto della autonoma iniziativa dei cittadini, delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore.

Articolo 8
(Politiche di sviluppo dei servizi di supporto)

1. La Repubblica promuove e sostiene su tutto il territorio nazionale l'attività di una rete di servizi di supporto al sistema integrato di apprendimento permanente e ai cittadini.
2. I servizi di cui al comma precedente sono finalizzati al sostegno dei percorsi individuali, di valutazione delle competenze individuali, di monitoraggio e controllo del sistema di apprendimento permanente.
3. Per lo sviluppo del sistema dei servizi di supporto all'apprendimento permanente è prevista l'attivazione delle seguenti tipologie di interventi:
- a) servizi di orientamento, consulenza individuale e accompagnamento;
 - b) servizi di informazione, centri di orientamento bibliografico e documentazione;
 - c) politiche di integrazione degli interventi educativi con le attività dei servizi socio-sanitari con particolare riferimento ai Piani di Zona di cui all'art. 19 della legge 328/2000 e alle politiche per la salute indicate dalla legge 229/1999.
4. Ai fini della validazione degli apprendimenti sono previste le seguenti tipologie di interventi:
- a) creazione di un sistema nazionale di standard minimi delle competenze;
 - b) attivazione di forme di riconoscimento e certificazione delle competenze, anche acquisite dagli stranieri residenti e/o soggiornanti in Italia nei paesi di provenienza;
 - c) previsione di norme che assicurino la mobilità delle persone tra sistemi formativi sulla base delle competenze possedute.
5. Al fine di garantire le funzioni di monitoraggio e valutazione del sistema di apprendimento permanente sono previste le seguenti tipologie di interventi:
- a) attivazione nell'ambito del sistema di valutazione nazionale del sistema educativo di una sezione specifica riferita alle attività di formazione permanente;
 - b) coordinamento e integrazione delle diverse azioni di monitoraggio e valutazione condotte a livello nazionale e territoriale.

Articolo 9
(Certificazione delle competenze)

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni cittadino la certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di cui agli articoli 3 e 4 al fine di a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti in coerenza con gli indirizzi fissati dalla Unione europea.

2. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui agli articoli 3 e 4 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti nei contesti di cui all'articolo 4, secondo quanto previsto all'articolo 10.

3. Ai fini di cui al comma 1, nel Repertorio delle professioni istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono ricondotte, definite e aggiornate tutte le figure professionali ed i relativi standard professionali, formativi e di certificazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale gestisce ed aggiorna il suddetto Repertorio sulla base dei criteri proposti dall'organismo tecnico previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono definite le modalità di raccordo tra le disposizioni del presente comma e quanto previsto dall'articolo 13, comma 1 quinquies della legge n. 40 del 2007.

4. Le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate sono registrate nel Libretto formativo del cittadino istituito con decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Articolo 10
(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali)

1. Il Governo, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione, secondo specifiche modalità, degli apprendimenti non formali e informali di cui all'articolo 4, ai fini del rientro nel sistema dell'istruzione scolastica e universitaria sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la validazione dei saperi acquisiti attesta l'apprendimento non formale e informale e consente la certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità di accesso e di trattamento;

b) le procedure e i criteri di validazione dell'apprendimento non formale ed informale sono ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza e sono

sostenuti da sistemi di garanzia della qualità; la relativa certificazione è rilasciata dalle strutture accreditate secondo quanto previsto all'art. 7 comma 2 della presente legge.

Articolo 11

(Sistema nazionale per l'orientamento permanente)

1. La Repubblica promuove e garantisce a ogni cittadino servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita. A tale fine lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano a sviluppare una politica dell'orientamento, quale fattore strategico volto a promuovere il benessere e lo sviluppo personale, a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro ed alla formazione e nello sviluppo della carriera professionale di ogni cittadino.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina:

- a. gli standard minimi delle prestazioni concernenti i servizi di orientamento che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fermi restando i servizi di orientamento per i lavoratori diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b. i criteri per il raccordo con quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 2, comma 1, lettera a) in materia di percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;
- c. i requisiti necessari per lo svolgimento di servizi o attività di orientamento al lavoro ai fini dell'accreditamento regionale dei servizi al lavoro nei confronti di operatori pubblici e privati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) e dell'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 12

(Norma finanziaria)

1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, i Ministri competenti predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'attuazione del Piano di azione nazionale per la promozione dell'apprendimento permanente di cui al comma 1, si provvede, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria

3. Alla prima attuazione della presente legge si provvede mediante il finanziamento di un piano triennale nella misura coerente al raggiungimento, al termine del triennio, dell'obiettivo europeo di accesso alla formazione di almeno il 12,5% degli adulti.

4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.